



Indennità di mobilità: domanda in 68 giorni

Autore : Redazione

Data: 29/08/2016

Non può più chiedere il trattamento di disoccupazione chi non presenta la domanda nei termini anche per motivi di salute: la legge prevede la decadenza del diritto all'intero trattamento economico e non dai soli ratei scaduti.

Il dipendente che ha diritto a richiedere l'**indennità di mobilità** deve presentare la domanda entro e non oltre sessanta giorni dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Se ritarda e il termine scade anche di un solo giorno non ha più possibilità di accedere al beneficio in questione. È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza di poche ore fa **[1]**.

La decorrenza del termine di **sessanta giorni** per la presentazione della domanda di indennità di mobilità comporta la decadenza del diritto alla prestazione, e non ai soli ratei di indennità già scaduti prima della presentazione della domanda stessa. È quanto del resto dice espressamente la stessa legge **[2]** nella parte in cui prevede la "cessazione" del diritto dell'assicurato di essere ammesso al godimento dell'indennità di disoccupazione, senz'alcun riferimento ai ratei maturati.

Il cattivo stato di salute del lavoratore non può giustificare la presentazione tardiva



della domanda; si deve piuttosto trattare di un'impossibilità oggettiva, posto che il termine dei 60 giorni è previsto a pena di decadenza del diritto.

Nel caso in esame il lavoratore era affetto da pericardite e da un ricovero al pronto soccorso emergevano disagi psichici per via della difficile situazione familiare ed economica ma questa può essere intesa come una mera difficoltà, mentre per la decadenza dei termini fissati per legge vi è bisogno di una **causa di forza maggiore**, una forza esterna ostativa in modo assoluto, caratterizzata dall'**imprevedibilità ed inevitabilità**, da accertare con estremo scrupolo.

L'indennità di mobilità

Per fruire dell'indennità i lavoratori devono avere un'anzianità aziendale di 12 mesi di cui almeno 6 effettivamente lavorati. In questi ultimi si computano i periodi di ferie, festività, infortuni, congedo di maternità e congedo parentale, ma non quelli di malattia e servizio militare.

I lavoratori per i quali non sono state attivate le procedure di riduzione del personale, iscritti nelle liste regionali, hanno diritto all'indennità di mobilità se il licenziamento ha riguardato la generalità dei dipendenti in forza ed è derivato dalla totale cessazione dell'attività aziendale.

L'indennità di mobilità è corrisposta in misura percentuale del trattamento CIGS cui il lavoratore avrebbe avuto diritto al momento del licenziamento. In particolare:

Dal 1° al 12° mese: 100% del trattamento CIGS

Dal 13° mese: 80% del trattamento CIGS.

Per i primi 12 mesi l'importo dell'indennità di mobilità viene ridotto a titolo contributivo



in misura pari all'aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5,84%).

Come presentare domanda per l'indennità di mobilità?

Come spiegato dalla Cassazione, la domanda va presentata entro **68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro**. L'istanza va presentata ai Servizi per l'impiego del luogo di residenza, nonché all'INPS (in via telematica), che accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi. La presentazione all'INPS della domanda equivale a dichiarazione di immediata disponibilità ed è trasmessa dall'Istituto all'ANPAL, ai fini dell'inserimento del soggetto nel sistema informativo unitario delle politiche attive.

Entro 15 giorni dalla domanda il lavoratore - se ancora privo di occupazione - contatta i servizi per l'impiego per stipulare il patto di servizio.

Note:

[1] Cass. sent. n. 17404/16 del 29.08.2016.

[2] Art. 129, comma 5, del Rdl 1827/1935